

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) PREMESSA	2
2) TIPOLOGIE DI FATTURA	2
3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE	3
3.1) FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO	3
3.2) ALTRE TIPOLOGIE DI FATTURA	3
4) I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	3
4.1) I TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE	3
4.1.1) Fatture relative al servizio di trasporto	3
4.1.2) Altre tipologie di fattura	4
4.1.3) Fatturazione dei corrispettivi in relazione alle rettifiche tardive	4
4.2) MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE	5
4.2.1) Fatture relative ai corrispettivi di capacità	5
4.2.2) Altre fatture relative al servizio di trasporto	5
4.3) PAGAMENTO DELLE FATTURE	6
4.3.1) Termine di pagamento	6
4.3.2) Gli interessi per i casi di ritardato pagamento	6
4.3.3) Rateizzazione	7
4.4) FATTURAZIONE DI AUTOCONSUMI, PERDITE E GAS NON CONTABILIZZATO	7
5) LE CONTESTAZIONI	7

1) PREMESSA

Il Trasportatore provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

2) TIPOLOGIE DI FATTURA

Il sistema tariffario di trasporto associato al Codice di Rete distingue tra corrispettivi di capacità, corrispettivo di misura e corrispettivo variabile: a sua volta il corrispettivo di capacità è suddiviso in una componente per il trasporto su RN ed un'altra per il trasporto su RR. Tale sistema prevede inoltre l'applicazione di corrispettivi di scostamento (differenza tra la capacità utilizzata e la capacità conferita su base giornaliera) e di disequilibrio (differenza tra l'energia del gas riconsegnato e l'energia del gas consegnato, su base giornaliera, per ciascun Utente nell'aggregazione dei punti di consegna e riconsegna) - per il mancato rispetto degli impegni previsti dal Codice di Rete.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dal Trasportatore, ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di trasporto vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

- a) corrispettivo di capacità RN (per i Punti di Entrata ed i Punti d'Uscita);
- b) corrispettivo di capacità RR (per i Punti di Riconsegna);
- c) corrispettivo di misura (per i Punti di Riconsegna);
- d) corrispettivo variabile;
- e) corrispettivo di scostamento;
- f) corrispettivo di scostamento di capacità presso l'hub di stoccaggio;
- g) corrispettivo di disequilibrio.

Come sopra menzionato il Trasportatore provvede ad emettere, oltre alle fatture relative al servizio di trasporto, altre tipologie di fattura, quali:

- h) le fatture associate a correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di credito o fatture integrative;
- i) le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;

- j) le fatture relative ad altre voci (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fatture relative ai conguagli, applicati a partire dal 1° giorno dell'Anno Termico, per gli incrementi di capacità conferiti ad Anno Termico avviato).

3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

3.1) Fatture relative al servizio di trasporto

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- il codice tariffa e la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo mensile, espresso nell'unità di misura di portata o energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

3.2) Altre tipologie di fattura

Nel caso delle fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, il documento emesso dal Trasportatore contiene, relativamente ai documenti indicati ai punti h) e i):

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;
- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'indicazione del tasso d'interesse applicato (per le fatture di cui al punto i);
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

4) I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

4.1) I termini di emissione delle fatture

4.1.1) Fatture relative al servizio di trasporto

In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in tre momenti separati.

Il Trasportatore emette le fatture di cui ai punti da a) ad h) entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui ai punti a), b) e c) sopra indicati, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di trasporto (mese di fatturazione);
- per le fatture di cui al punto d), entro il giorno 10 del mese di fatturazione;
- per le fatture di cui ai punti e), f) e g), dopo l'elaborazione del bilancio definitivo.

In tutti i casi in cui il giorno 5 o 10 cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

4.1.2) Altre tipologie di fattura

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto j), sono previsti, nel corso dell'Anno Termico, momenti di verifica (come previsto al paragrafo 3.5, del capitolo "Bilanciamento"), successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di conguaglio: il termine per l'emissione, da parte del Trasportatore, delle relative fatture integrative o note di credito è fissato per la fine del mese successivo il mese in cui viene determinato il conguaglio.

Le fatture di cui ai punti i) e h) saranno emesse da Snam Rete Gas non appena in possesso degli elementi che ne consentono la determinazione.

4.1.3) Fatturazione dei corrispettivi in relazione alle rettifiche tardive

La fatturazione dei corrispettivi determinati secondo quanto descritto al Capitolo 9, paragrafo 4 ("Rettifiche tardive"), è effettuata dal Trasportatore, nei termini previsti da ciascuna Sessione di rettifica, secondo la seguente procedura:

1. In ciascuna Sessione S, in seguito alla determinazione del valore dei termini Crett_i e Ccomp_K di competenza dell'Utente K-esimo, Snam Rete Gas definisce il saldo di competenza del medesimo Utente (Ctot_K):

$$Ctot_K = \left(\sum Crett_i \right)_K + Ccomp_K$$

2. Entro il giorno 5 rispettivamente del mese di luglio per la I Sessione e del mese di gennaio per la II Sessione di rettifica (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo), Snam Rete Gas provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi Ctot_K per i quali sussista la condizione:

$$Ctot_K > 0$$

3. Sulla base degli importi riscossi a seguito dell'emissione delle fatture di cui al precedente punto 2, Snam Rete Gas emette a favore degli Utenti le note a credito a copertura del Ctot_K per cui valga la condizione:

$$Ctot_K < 0$$

In caso di mancata corresponsione da parte dell'Utente dell'ammontare di cui al precedente punto 2, Snam Rete Gas si riserva di escutere le garanzie bancarie residuali successivamente all'eventuale recupero dei pagamenti relativi a tutte le obbligazioni derivanti dal conferimento e dall'erogazione del servizio descritte al Capitolo 5 paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

L'emissione delle note credito di cui al punto 3 è effettuata dal Trasportatore entro i 10 giorni successivi al momento dell'avvenuta completa riscossione degli importi di cui al precedente punto 2.

Qualora gli importi riscossi a seguito delle fatture emesse al punto 2 siano inferiori all'ammontare complessivo degli importi di cui al punto 3, Snam Rete Gas procede a ripartire quanto riscosso pro quota sulla base degli importi dovuti di cui al medesimo punto 3. In tali casi, l'emissione delle relative note a credito nei confronti degli Utenti viene effettuata, ciascun anno, nei mesi di ottobre e di aprile rispettivamente successivi alla I e alla II Sessione di rettifica.

In relazione alle rimanenti quote di cui al precedente punto 3, Snam Rete Gas provvederà ad emettere le relative note credito, corrispondenti agli importi ulteriormente riscossi e/o recuperati tramite escussione delle garanzie secondo le modalità descritte in precedenza nel presente paragrafo, nell'ambito della prima Sessione utile delle Sessioni successive, avvenuta la riscossione degli importi di cui al precedente punto 2. Per gli eventuali importi di cui al precedente punto 3 non recuperati, ne sarà data comunicazione all'Autorità ai fini di quanto previsto al comma 6.2 dell'Allegato A della Delibera ARG/gas 182/09.

4.2) Modalità di emissione delle fatture

4.2.1) Fatture relative ai corrispettivi di capacità

Le fatture relative ai corrispettivi di capacità sono rese disponibili dal Trasportatore - nei termini indicati al precedente paragrafo 4.1 - su apposita funzionalità ALTRA Web. Gli Utenti - cui viene fornita la relativa chiave d'ingresso - saranno informati di volta in volta circa il momento a partire dal quale potranno visualizzare e stampare le fatture di propria competenza, nonché gli allegati esplicativi delle stesse.

L'accesso ai documenti in oggetto da parte dell'Utente - che il sistema provvede automaticamente a segnalare al Trasportatore - avrà valore di ricevuta di ritorno.

Le fatture restano accessibili fino al momento in cui verranno rese disponibili agli Utenti le fatture relative al mese successivo.

4.2.2) Altre fatture relative al servizio di trasporto

Per le altre tipologie di fattura relative al servizio di trasporto di gas naturale le modalità indicate al precedente paragrafo 4.2.1 verranno adottate successivamente, in relazione ai tempi richiesti per l'implementazione del sistema informativo del Trasportatore.

Snam Rete Gas provvederà ad informare gli Utenti circa la data in cui le nuove funzionalità saranno rese disponibili: fino a quel momento tali fatture continueranno ad essere:

- anticipate via posta elettronica od a mezzo fax;
- inviate per lettera.

La data ufficiale delle fatture in oggetto è rappresentata dalla data di emissione indicata sulle stesse.

4.3) Pagamento delle fatture

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata.

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'emissione del relativo documento di rettifica. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo concordato e considerato corretto, se minore, e Snam Rete Gas provvederà ad emettere la relativa nota credito; nel caso di un maggiore importo verrà emessa successiva fattura da parte del Trasportatore.

4.3.1) Termine di pagamento

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi della relativa emissione.

Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture in oggetto, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui ai punti a), b) e c), entro il giorno 5 del mese successivo al mese di fatturazione (mese di pagamento);
- per le fatture di cui al punto d), entro il giorno 10 del mese di pagamento;
- per le fatture di cui ai punti e), f) e g), entro i 30 giorni successivi alla data di emissione delle stesse.

Tutti i termini di pagamento di cui sopra sono da considerarsi fissi ed indipendenti dalla effettiva data di emissione delle fatture, purché queste ultime siano state emesse entro e non oltre i termini indicati al precedente paragrafo 4.1: in caso contrario il termine di pagamento viene fissato a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda le altre tipologie di fattura, i rispettivi termini di pagamento sono fissati come segue:

- per la documentazione di cui ai punti h), i) e j), entro 30 giorni dall'emissione delle stesse;
- in relazione ai corrispettivi di cui al paragrafo 4.1.3, entro 30 giorni dall'emissione delle fatture, ovvero nei termini di rateizzazione di cui al successivo paragrafo 4.3.3.

4.3.2) Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura e in caso di rateizzazione di cui al successivo paragrafo 4.3.3, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo 4.3.1, interessi per ogni giorno di ritardo ovvero nel periodo di rateizzazione, interessi pari al tasso EURIBOR a 12 mesi (come rilevato

dal quotidiano “Ilsole24ore”), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 punti percentuali.

4.3.3) Rateizzazione

Con riferimento alla fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 4.1.3, qualora il valore del corrispettivo C_{tot_k} da fatturare all'Utente nel mese in cui avviene la Sessione sia superiore al 20% del valore complessivo dei corrispettivi fatturati nei confronti dell'Utente nello stesso mese, Snam Rete Gas – su richiesta scritta dell'Utente interessato - provvederà a definire un piano di rateizzazione nei confronti del medesimo Utente.

La richiesta di rateizzazione deve pervenire, pena l'irricevibilità della stessa, entro il 2° mese **giorno 30 del mese successivo al termine** di emissione della relativa fattura, tramite comunicazione scritta ai riferimenti riportati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il piano di rateizzazione consente all'Utente di suddividere l'ammontare complessivo C_{tot_k} in rate mensili che dovranno essere versate da parte dell'Utente a decorrere dal giorno 5 del mese successivo il mese in cui è presentata la richiesta di rateizzazione.

La rateizzazione è consentita sino a un massimo di 12 mensilità e comunque sino al penultimo mese nel quale hanno validità le garanzie finanziarie di cui al capitolo 5, paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, che a tal fine possono essere oggetto di proroga. Non sarà consentita la rateizzazione qualora l'importo delle garanzie finanziarie risulti complessivamente inferiore all'importo oggetto di rateizzazione. Per quanto sopra, è facoltà dell'Utente adeguare opportunamente le suddette garanzie.

In relazione al piano di rateizzazione concordato, saranno addebitati gli interessi calcolati secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.2.

4.4) Fatturazione di autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato

In relazione ai quantitativi corrisposti dall'Utente a copertura degli autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato connessi al servizio di trasporto oggetto del presente documento, ogni mese a valle della pubblicazione del bilancio definitivo relativo ad un mese M, l'Utente emetterà a debito del Trasportatore una fattura per la cessione del gas, calcolata sulla base di un prezzo convenzionale pari al termine CCI per lo stesso mese M (così come determinato trimestralmente dall'Autorità) e con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo il mese M. Ogni mese, a valle della pubblicazione del bilancio di congruaggio, l'Utente emetterà una fattura/note credito per le differenze rispetto ai quantitativi precedentemente fatturati relativamente il mese in oggetto e con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del quarto mese successivo il mese M. Il Trasportatore riaddebiterà all'Utente, mediante fattura/note credito, il medesimo importo di cui alle predette fatture/note credito con pari scadenza.

5) LE CONTESTAZIONI

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la

contestazione si rivela fondata, Snam Rete Gas provvederà ad emettere, a valle della risoluzione della stessa, la relativa nota credito, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

Salvo contestazioni tra le parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.